XX CONGRESSO NAZIONALE FISASCAT

05-08 APRILE 2021

GRAND HOTEL DINO
BAVENO (VB)

REGOLAMENTI

XX CONGRESSO NAZIONALE FISASCAT CISL

fisascat.it

IL FUTURO NEL SOLCO DELLA CONTRATTAZIONE

POTENZIARE TUTELE, INCREMENTARE IL LAVORO,
GARANTIRE PIÙ SICUREZZA, GOVERNARE L'INNOVAZIONE
E FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE

#organizziamoilfuturo

F.I.S.T. CISL FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI TERZIARIO

CISL FISASCAT
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI TURISMO

una direzione comune

LABORATORIO TERZIARIO
PERIODICO DELLA FISASCAT CISL DI DOCUMENTAZIONE DEL TERZIARIO TURISMO E SERVIZI

N. 2/2021 - Anno XV
Direttore Responsabile
Pierangelo Raineri

Editore, Redazione, Direzione, Amministrazione, Pubblicità
Union Labor S.r.l.
Via dei Mille, 56
00185 Roma
Telefono 06.85359757
Fax 06.85359751
www.laboratorioterziario.it
unionlabor@unionlabor.it

Registrazione del Tribunale di Roma n. 485/2006 del13/12/2006

ROC 17005

Redazione:
Prof. Luigi Garattoni

Progetto grafico e impaginazione:
Paola Mele
Fulvia Silvestroni

Stampa:
Romana Editrice S.r.l.
Via dell'Enopolio 37
00030 San Cesareo (Roma)

Finito di stampare nel mese di Dicembre 2021

Sommario

CAPITOLO 1

Regolamento per l'elezione dei delegati al XX Congresso Fisascat Cisl e per la convocazione delle assemblee precongressuali pag. 5

CAPITOLO 2

Regolamento per lo svolgimento del XX Congresso della Fisascat Cisl » 15

CONVENZIONE CISL - UNIPOLSAI

UNITI PER TANTI VANTAGGI DEDICATI A TE.

Sconti e opportunità, sempre un passo avanti.



OFFERTE ESCLUSIVE PER ISCRITTI E FAMILIARI CONVIVENTI.

MOBILITÀ	CASA	PROTEZIONE	RISPARMIO
- COSTI + SERVIZI	FINO AL -25%	FINO AL -20%	- COSTI

AGENZIA GENERALE **ASSI.DO. S.R.L.**
ROMA - Via Piemonte, 39 - Tel. 06 4820049
01290@unipolsai.it

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipolsai.it

CISL
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

UnipolSai
ASSICURAZIONI

XX° CONGRESSO NAZIONALE FISASCAT

05-08 APRILE 2021

GRAND HOTEL DINO
BAVENO (VB)

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI AL XX CONGRESSO FISASCAT CISL E PER LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE PRECONGRESSUALI

fisascat.it

IL FUTURO NEL SOLCO DELLA CONTRATTAZIONE

POTENZIARE TUTELE, INCREMENTARE IL LAVORO,
GARANTIRE PIÙ SICUREZZA, GOVERNARE L'INNOVAZIONE
E FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE

#organizziamoilfuturo

F.I.S.T. CISL FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI TERZIARIO

CISL FISASCAT
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI TURISMO

una direzione comune

Articolo 1

Il XX° Congresso Nazionale della Fisascat, è convocato nei giorni dal 5 all'8 aprile 2021 in virtù del XIX° Congresso della Cisl, si svolgerà sulla base della media di iscritti nel quadriennio 2017 - 2020 ed elegge gli organismi della Federazione.

Le Federazioni Regionali della Fisascat, le Federazioni delle provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione Interregionale Abruzzo-Molise, sono le sole strutture che eleggono nei propri congressi i delegati al Congresso Nazionale della Categoria.

Articolo 2

Le varie fasi congressuali delle Strutture della Fisascat-CISL si svolgeranno come segue:

a) Assemblee Congressuali delle strutture di base nei luoghi di lavoro e/o nel territorio per l'elezione dei delegati ai Congressi delle Fisascat Territoriali e l'elezione delle rappresentanze di base (SAS e/o RSA laddove costituite);

b) Congressi delle Fisascat Territoriali di Categoria per eleggere i delegati per le strutture Regionali Fisascat; elezione degli organismi;

Inoltre, i congressi territoriali delle Fisascat eleggono i delegati al Congresso delle Unioni Sindacali Territoriali secondo il quoziente di rappresentatività definito dalle Ust in base alla media degli iscritti nel quadriennio 2017/2020; le Fist regionali trasmettono alle Ust di riferimento gli elenchi dei delegati eletti.

a) Congresso delle Federazioni Regionali di categoria per eleggere i delegati al Congresso della Federazione Nazionale Fisascat ed i delegati al Congresso regionale Fist; elezione degli organismi.

b) Congresso della Federazione Nazionale per eleggere i delegati al Congresso Nazionale della Fist Cisl e per l'elezione degli organismi della Federazione.

Le assemblee congressuali delle strutture di base per la elezione dei delegati al Congresso del territorio si svolgeranno come segue:

a) assemblee per unità aziendali o complessi o gruppi di filiali, in relazione al grado di aggregazione degli iscritti rispetto al quoziente stabilito;

b) assemblee distinte di gruppo professionale omogeneo, contrattualmente definito, per le categorie e i lavoratori che non presentano aggregazione aziendale (es.: colf, portieri, studi professionali, commercio polverizzato, ecc.) le quali eleggono i delegati al Congresso territoriale sulla base del quoziente stabilito.

I congressi di cui al punto a) e b) del comma precedente dovranno prevedere che i candidati nelle liste per il Congresso territoriale di categoria, siano espressione prevalente dei componenti delle SAS/RSA e quindi anche degli eletti nelle liste Cisl nelle RSU.

Conseguentemente nelle liste i componenti di provenienza SAS, RSA, RSU dovranno essere almeno il 70% dei delegati ai Congressi territoriali e non meno del 60% degli eletti.

Nei congressi territoriali o assemblee congressuali i componenti di provenienza Sas, Rsa, Rsu dovranno essere almeno il 50% dei delegati in lista ai Congressi regionali di federazione e non meno del 40% degli eletti.

Nei congressi territoriali delle Federazioni di categoria i componenti di provenienza SAS, RSA, RSU dovranno essere almeno il 40% dei delegati in lista per i Congressi delle UST e non meno del 40% degli eletti.

Nei congressi regionali/interregionale di federazione i componenti di provenienza Sas, Rsa, Rsu dovranno essere almeno il 40% dei delegati in lista per i Congressi nazionali di Federazione e non meno del 30% degli eletti.

Le liste del Congresso nazionale della Fisascat dovranno comprendere un adeguato numero di immigrati e/o di seconda generazione, delegati, Sas, Rsa, Rsu, e dovranno rappresentare almeno il 5% del totale dei componenti il Consiglio stesso (eletti/designati/di diritto).

Al fine di realizzare negli organismi un'effettiva presenza di giovani under 35, nei regolamenti congressuali territoriali, regionali/interregionale e nazionali, per l'elezione ai Congressi di istanza superiore e per l'elezione nei Consigli Generali ai vari livelli, la percentuale non dovrà essere inferiore al 10%.

Qualora risultasse eletto un numero inferiore alle percentuali suindicate, si dovrà procedere alla designazione della quota mancante, scorrendo la graduatoria dei primi dei non eletti nella lista congressuale, senza con questo modificare il numero complessivo degli eleggibili.

Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle.

Articolo 3

Il quoziente di rappresentatività per la elezione dei delegati delle assemblee precongressuali di base al Congresso Territoriale, verrà determinato dagli organi della Federazione territoriale.

Il quoziente per la elezione dei delegati del territorio al Congresso Regionale, verrà determinato dagli organi della Fisascat Regionale, in relazione al numero degli iscritti risultanti come media del quadriennio 2017/2020.

Nella determinazione dei quozienti di rappresentatività (e frazioni) si deve garantire la partecipazione di ciascuna realtà territoriale al Congresso Regionale.

Articolo 4

In ogni fase congressuale hanno diritto al voto soltanto gli iscritti della Fisascat in regola con i contributi ed in possesso della tessera confederale alla data del 31.12.2020.

Articolo 5

Il Congresso Territoriale della Fisascat elegge:

a) i delegati al Congresso Regionale Fisascat;

b) i delegati al Congresso delle Unioni Sindacali Territoriali;

c) il Comitato Direttivo (Consiglio Generale Territoriale), composto da un numero di componenti stabilito dal proprio Congresso;

d) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 6

Il Congresso Regionale della Fisascat elegge:

a) i delegati al Congresso Nazionale Fisascat, in ragione di 1 delegato ogni 750 iscritti o frazione (le frazioni fino a 375 sono arrotondate a 375 quelle da 376 in su sono arrotondate a 750;

b) i delegati al Congresso Regionale Fist;

c) i componenti elettivi del Consiglio Generale Regionale;

d) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 7

Il Congresso Nazionale della Fisascat elegge:

a) i delegati al congresso nazionale della FIST in ragione di 1 delegato ogni 1000 iscritti o frazione; le frazioni fino a 500 sono arrotondate a 500, quelle da 501 in su sono arrotondate a 1000;

b) i componenti elettivi del Consiglio Generale Nazionale;

c) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 8

I delegati della Fisascat Territoriale hanno la rappresentanza globale degli iscritti risultanti dalla media del quadriennio 2017/2020, sia al Congresso regionale della categoria, sia al Congresso della UST/CISL di riferimento.

I delegati del Congresso Regionale della Fisascat hanno la rappresentanza globale degli iscritti, risultanti dalla media del quadriennio 2017/2020 nei confronti del Congresso Nazionale di Categoria.

Articolo 9

L'ordine del giorno di tutti i Congressi deve comprendere i seguenti punti:

a) elezione della Presidenza e dell'ufficio di Segreteria;

b) elezioni delle Commissioni e dei rispettivi Presidenti e:

- Commissione per il Regolamento;
- Commissione Verifica Poteri;
- Commissione Statuto;
- Commissione Elettorale;
- Commissione Mozioni;

c) elezione dei Questori e degli Scrutatori;

d) relazione della Segreteria;

e) relazione del Collegio dei Sindaci Revisori;

f) dibattito;

g) votazione delle mozioni;

h) elezione dei delegati ai Congressi delle istanze superiori;

i) elezione degli Organi;

Articolo 10

I delegati impossibilitati a partecipare al Congresso possono trasferire il proprio mandato ad altro delegato; non possono essere cumulate più di 2 deleghe compresa la propria. Non è ammesso il trasferimento di delega per le assemblee congressuali o di strutture di base in quanto, per questo livello, è prevista soltanto la partecipazione diretta degli iscritti.

Articolo 11

L'elezione dei delegati si svolge a scrutinio segreto con una o più liste e con diritto di scelta tra i candidati delle varie liste.

Ogni candidato può far parte di una sola lista e la candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessato.

L'accettazione deve essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista.

Le liste, per essere valide, dovranno essere presentate e firmate da almeno 1/10 dei delegati; ogni presentatore non può firmare più di una lista e i candidati non possono firmare la presentazione di alcuna lista.

Ogni lista, in ogni istanza congressuale, non può contenere un numero di candidati inferiori ad 1/3 degli eleggibili.

Le liste dovranno contenere una presenza di candidature di rappresentanza di genere non inferiore al 30% dei candidati e del 30% negli eletti. Qualora risultasse eletto un numero inferiore al 30% degli eleggibili, si dovrà procedere alla designazione della quota mancante, scorrendo la graduatoria delle/dei prime/i non elette/i nella lista congressuale, senza con questo modificare il numero complessivo dei delegati assegnati alla struttura interessata.

Le liste che non rispettano i limiti previsti sono nulle.

La Commissione elettorale, per le operazioni di voto, raccoglie in un'unica scheda le varie liste.

Ogni elettore può votare non più di 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3 degli eleggibili, pena la nullità della scheda.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti salvo quanto previsto dalle norme di garanzia per la presenza di genere, per la presenza di delegati immigrati e/o di seconda generazione, nonché per la presenza di giovani delegati under 35.

Nel caso di presentazione di più liste, ciascuna delle quali deve prevedere una maggiorazione superiore o pari al 20% delle/degli eleggibili della singola lista, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza di 2/3 dei delegati, può adottare il sistema della lista unica.

In tal caso i candidati debbono essere elencati in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione dell'assemblea congressuale.

Nel caso di lista unica o di unificazione di più liste il numero dei candidati dovrà essere superiore di almeno il 20% degli eleggibili.

La maggiorazione, in ciascuna lista, non è necessaria per l'elezione dei delegati alle istanze congressuali superiori.

Articolo 12

Le assemblee congressuali di base si concluderanno al massimo 3 giorni prima del Congresso Territoriale della categoria.

I Congressi delle Fisascat Territoriali si concluderanno almeno 5 giorni prima del rispettivo Congresso regionale della Fisascat e prima dei Congressi delle UST corrispondenti.

I Congressi regionali della Fisascat si concluderanno prima di quelli delle rispettive USR, prima del Congresso regionale Fist e comunque almeno 20 giorni prima del Congresso Nazionale di Federazione.

Articolo 13

I componenti elettivi del Consiglio Generale sono eletti dai delegati al Congresso Nazionale.

I rappresentanti regionali di cui all'articolo 27 lettera b) del regolamento di attuazione dello Statuto della Federazione Nazionale, al Consiglio Generale Nazionale sono eletti dai rispettivi Consigli Generali Regionali, secondo le modalità e i quozienti di rappresentanza stabiliti.

Tali elezioni devono avvenire prima del Congresso Nazionale ed i nominativi degli eletti dovranno essere tempestivamente comunicati alla Federazione Nazionale almeno 10 giorni prima della celebrazione del Congresso.

Articolo 14

I componenti del Collegio dei Sindaci sono eletti dai delegati ai vari

livelli congressuali. Il Presidente che sarà nominato dal Consiglio Generale dovrà possedere requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Articolo 15

Al fine di verificare la corrispondenza ai principi statutari e regolamentari, la Fisascat nazionale invierà i regolamenti congressuali alla Segreteria Confederale.

I principi e le indicazioni del presente regolamento per l'elezione dei Delegati al Congresso, devono essere recepiti nei regolamenti di tutte le strutture regionali e territoriali della Federazione.

Articolo 16

Ai fini della partecipazione e del riconoscimento dei Delegati ai vari Congressi, le Federazioni Territoriali invieranno i verbali dei relativi Congressi, debitamente compilati e firmati, alla Segreteria Regionale Fisascat di pertinenza, alla Fisascat Nazionale e alla UST corrispondente; le Fisascat Regionali invieranno tempestivamente i verbali dei loro Congressi, debitamente compilati e firmati, alla Fist regionale, alla Fisascat Nazionale ed alla Fist nazionale.

La Federazione Regionale ha facoltà di intervenire ai Congressi dei Territori; la Federazione Nazionale ha facoltà di intervenire ai Congressi Territoriali e Regionali dei quali dovrà essere quindi trasmessa per tempo, data e località di svolgimento.

Articolo 17

Le norme del presente regolamento potranno essere oggetto di eventuali integrazioni che verranno adottate dalla Federazione Nazionale, tramite apposita delibera, solo ed esclusivamente a seguito di deliberazioni confederali con riferimento alla necessità di disciplinare condizioni di emergenza dettate dall'epidemia da Covid-19.

XX CONGRESSO NAZIONALE FISASCAT

05-08 APRILE 2021

GRAND HOTEL DINO
BAVENO (VB)

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL XX CONGRESSO FISASCAT CISL

fisascat.it

IL FUTURO NEL SOLCO DELLA CONTRATTAZIONE

POTENZIARE TUTELE, INCREMENTARE IL LAVORO,
GARANTIRE PIÙ SICUREZZA, GOVERNARE L'INNOVAZIONE
E FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE

#organizziamoilfuturo

F.I.S.T. CISL FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI TERZIARIO

CISL FISASCAT FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI TURISMO

una direzione comune

PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO

Articolo 1

Partecipano ai Congressi dei diversi livelli, con diritto di parola e di voto, i delegati eletti dalle assemblee precongressuali e dai Congressi delle rispettive strutture.

Articolo 2

Partecipano con il solo diritto di parola, in quanto non delegati, i componenti uscenti e subentrati, a qualsiasi titolo, dei Comitati Direttivi o Consigli Generali ai relativi livelli.

Articolo 3

I delegati impossibilitati a presenziare al Congresso possono trasferire il proprio mandato (delega) ad altro delegato eletto nella medesima istanza congressuale, su convalida della commissione verifica poteri.

Nessun delegato può cumulare più di 2 (due) deleghe compresa la propria.

COMMISSIONI E UFFICI DEL CONGRESSO

Articolo 4

Le assemblee di base (azienda e sezioni professionali) eleggono il Presidente, il comitato elettorale e gli scrutatori.

Articolo 5

Il Congresso elegge:

a) l'ufficio di Presidenza;

b) l'ufficio di Segreteria;

c) i Questori;

d) gli scrutatori.

Articolo 6

Il Congresso elegge inoltre le seguenti Commissioni ed i rispettivi Presidenti:

a) Commissione per il Regolamento composta da:

- ufficio di Presidenza;
- ufficio di Segreteria;
- componente della Segreteria Nazionale (nello svolgimento del Congresso Nazionale).

La Commissione ha il compito di:

1) esaminare le proposte relative all'eventuale inclusione, nell'ordine del giorno, di punti in esso non compresi;
2) stabilire l'ordine dei lavori dell'Assemblea, delle Commissioni e delle eventuali sezioni di lavoro;
3) autorizzare la distribuzione di documenti e materiale congressuale.

b) Commissione per la Verifica dei Poteri, composta da 1 Presidente, e 4 componenti con il compito di:

1) esaminare e convalidare le deleghe;
2) autorizzare il trasferimento di deleghe;
3) esaminare e decidere in un'unica definitiva istanza, tutte le vertenze di natura elettorale attinenti all'elezione dei delegati.

c) Commissione Elettorale composta da 1 Presidente, e 4 componenti con il compito di ricevere le liste elettorali, controllarne la validità e predisporre il materiale relativo alla votazione. Con l'istituzione di più seggi ogni componente la commissione assume la presidenza di uno di essi. Agli effetti dello svolgimento delle elezioni la Commissione è integrata da n° 2 scrutatori per ogni seggio. La Commissione elettorale ha inoltre il compito di esaminare e decidere in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti l'elezione dei Comitati Direttivi o Consigli Generali ai diversi livelli. I componenti della Commissione Elettorale sono incompatibili con le candidature nelle liste elettorali.

d) Commissione Mozioni composta da 1 Presidente, e 8 componenti con il compito di elaborare e/o coordinare i documenti finali; essa designa uno o più relatori che riferiranno al Congresso.

e) Commissione per lo Statuto composta da 1 Presidente, e 5 componenti con il compito di esaminare e riferire al Congresso sulle proposte di modifica statutaria presentate in conformità al dettato dell'art. 37 dello Statuto della Fisascat.

Le modifiche statutarie proposte direttamente dal Congresso, in applicazione dell'art.37 dello Statuto della Fisascat, vanno presentate alla Commissione entro le ore 13.00 della seconda giornata dei lavori congressuali.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI CONGRESSUALI

Articolo 7

Il Congresso si può articolare in sezioni su tematiche specifiche.

Articolo 8

I congressisti che intendono prendere la parola nel corso del dibattito in assemblea plenaria o nelle sezioni, debbono iscriversi alle rispettive presidenze servendosi dell'apposito modulo.

I congressisti che si iscrivono a parlare sulla relazione, hanno la parola nell'ordine di iscrizione.

Coloro che chiedono di parlare per mozione d'ordine, hanno immediato diritto di parola, alla fine dell'intervento del congressista che sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi la procedura o questioni in esame al momento in cui la mozione viene presentata.

Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione. Sulle pregiudiziali e sulle mozioni d'ordine hanno diritto di parola un congressista che parli a favore ed uno che parli contro.

Articolo 9

La durata dell'intervento del congressista non può superare i 10 (dieci) minuti. L'assemblea congressuale, anche nel corso dei lavori può modificare a maggioranza semplice tale durata. Gli interventi sulla presentazione delle mozioni d'ordine non possono superare i 5 (cinque) minuti. Gli interventi sulle mozioni d'ordine, limitati ad un congressista che parla a favore ed uno che parla contro, non possono superare i 3 (tre) minuti.

In caso di proposta di chiusura delle iscrizioni a parlare, viene data la parola, per un tempo massimo di 3 (tre) minuti ad un congressista che parli a favore ed uno che parli contro.

Approvata la chiusura della discussione hanno diritto alla parola, salvo rinuncia, solo gli iscritti a parlare.

ESAME ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO

Articolo 10

Gli interventi dei congressisti sulle singole proposte di modifica statutaria non possono superare la durata di 5 (cinque) minuti.

Articolo 11

Sulle proposte di mozioni presentate al Congresso dall'apposita Commissione, possono essere presentati

emendamenti o prospettate mozioni alternative; possono altresì, essere presentati ordini del giorno.

Gli emendamenti alle mozioni presentate dall'apposita Commissione, le mozioni alternative e gli emendamenti a queste ultime, nonché gli ordini del giorno e gli emendamenti a questi ultimi, possono essere presentati solo in forma scritta.

Articolo 12

La presentazione di emendamenti alle proposte presentate dall'apposita Commissione, di mozioni alternative o di ordini del giorno, deve avvenire entro e non oltre le ore 13.00 della seconda giornata del Congresso (relativamente allo svolgimento del Congresso Nazionale) nelle mani del Presidente della Commissione Mozioni, che ne darà attestazione scritta ai presentatori.

Gli emendamenti possono essere sottoscritti anche da un solo delegato, le mozioni alternative e gli ordini del giorno debbono essere sottoscritti da almeno15 congressisti.

La Commissione Mozioni può unificare in un unico testo gli emendamenti che presentano analogia di contenuti. Sugli emendamenti non accolti, la Commissione riferirà al Congresso le relative motivazioni.

Articolo 13

Sugli emendamenti che non sono stati accolti dalla Commissione Mozioni e che vengono riconfermati dai proponenti, viene adottata la seguente procedura:

- viene data la parola al delegato o ad uno dei delegati, nel caso di sottoscrizione plurima per la illustrazione dell'emendamento; la durata dell'intervento non può superare il tempo massimo di 5 (cinque) minuti;

- possono quindi intervenire un delegato che parla a favore e un delegato che parla contro per un tempo non superiore a 3(tre) minuti ciascuno.

Sugli emendamenti unificati in un unico testo, i delegati proponenti hanno la facoltà di dissociarsi dalla proposta formulata dalla Commissione Mozioni e di riconfermare gli emendamenti originari; in tal caso la procedura prevista è la stessa del comma precedente sugli emendamenti non accolti.

Articolo 14

Al termine dell'esame degli emendamenti alle singole mozioni, il Congresso procede alla votazione di ciascuna di esse nel loro complesso.

Articolo 15

La Commissione Mozioni dà conto al Congresso degli ordini del giorno e delle proposte di mozioni alternative che le sono pervenute.

Gli ordini del giorno e le mozioni alternative possono essere illustrati da uno dei presentatori che prende la parola per un tempo massimo di 5 (cinque) minuti.

Articolo 16

La procedura stabilita per l'esame degli emendamenti di cui agli articoli precedenti, viene adottata, anche in caso di presentazione di emendamenti alle mozioni alternative.

Articolo 17

Sugli ordini del giorno, la Commissione Mozioni può proporre al Congresso propri emendamenti; la procedura di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento, viene adottata anche per l'approvazione degli ordini del giorno.

SISTEMI DI VOTAZIONE - DICHIARAZIONI DI VOTO

Articolo 18

Le votazioni avvengono:

1) per alzata di mano;
2) per appello nominale (su richiesta di almeno 1/10 dei delegati);
3) a scrutinio segreto per le elezioni dei delegati ai Congressi delle istanze superiori, degli organi della Federazione, del Collegio dei Sindaci.

Articolo 19

Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 (tre) minuti.

Articolo 20

Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, i delegati votano “pro-capite” e non secondo i voti congressuali rappresentati; nelle votazioni a scrutinio segreto ogni delegato partecipa alla votazione in base al numero degli iscritti che rappresenta al Congresso con l’aggiunta dell’eventuale delega.

L’attribuzione dei voti ai delegati si effettua sulla base di quanto stabilito dall’apposito regolamento per la elezione dei delegati ai vari livelli.

PRESENTAZIONE DELLA/E LISTA/E ED ELEZIONE DEGLI ORGANI

Articolo 21

Le elezioni dei componenti elettivi dei Comitati Direttivi o Consigli Generali, ai diversi livelli, si svolgeranno su una o più liste con diritto di scelta fra i candidati delle varie liste.

La candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessato, con firma apposta accanto al proprio nominativo presente nella lista.

Ogni candidato potrà far parte di una sola lista; i candidati non possono sottoscrivere la presentazione di alcuna lista.

Le liste sono valide se presentate da almeno un 1/10 dei delegati aventi diritto di voto. Ogni lista non può contenere un numero di candidati inferiore a 1/3 degli eleggibili.

Ogni lista, per l'elezione del Consiglio Generale della Federazione Nazionale deve esprimere candidati di almeno 3 Regioni e deve contenere un numero di candidature di genere non inferiore al 30% sul totale dei candidati e del 30 % degli eletti. Qualora risultasse eletto un numero inferiore al 30 % degli eleggibili, si dovrà procedere alla designazione della quota mancante, scorrendo la graduatoria delle/dei prime/i non elette/i nella lista congressuale, senza con questo modificare il numero complessivo dei delegati assegnati alla struttura interessata.

Le liste dovranno prevedere delegati, immigrati e/o di seconda generazione, Sas, Rsa, Rsu al fine di garantire, nel Consiglio Generale, almeno una presenza del 5%.

Al fine di realizzare negli organismi un'effettiva presenza di giovani under 35 nei regolamenti congressuali territoriali, regionali/interregionale e nazionale per l'elezione dei delegati ai Congressi di istanza superiore e per l'elezione dei rispettivi Consigli Generali, la percentuale non dovrà essere inferiore al 10%.

Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle.

Nel caso di lista unica, per l'elezione del Consiglio Generale (o organismi equipollenti) il numero dei candidati dovrà essere superiore di almeno il 20% degli eleggibili. Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista.

Ogni elettore potrà votare non più di 2/3 degli eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità della scheda.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti salvo quanto previsto dalle norme di garanzia sull'effettiva presenza femminile nel Consiglio Generale, di immigrati e/ o di seconda genera-

zione, delegati Sas, Rsa, Rsu, giovani under 35.

Nel caso di presentazione di più liste, ciascuna delle quali dovrà prevedere una maggiorazione superiore o pari al 20% delle/degli eleggibili, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 dei delegati, potrà adottare il sistema della lista unica; in tal caso i candidati saranno elencati in ordine alfabetico, salvo diversa decisione del Congresso.

La maggiorazione, in ciascuna lista, non è necessaria per l'elezione dei delegati alle istanze congressuali superiori.

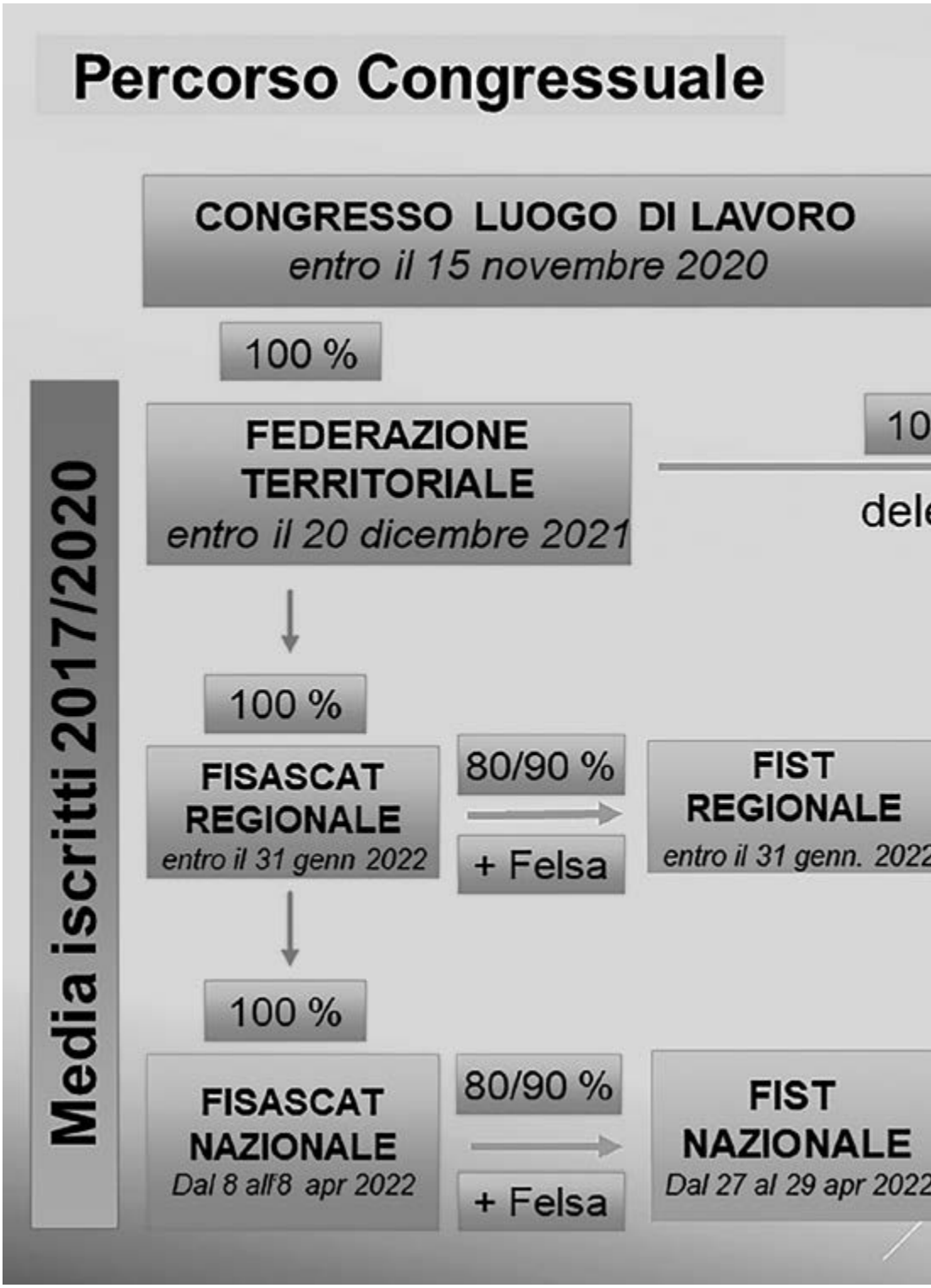
Articolo 22

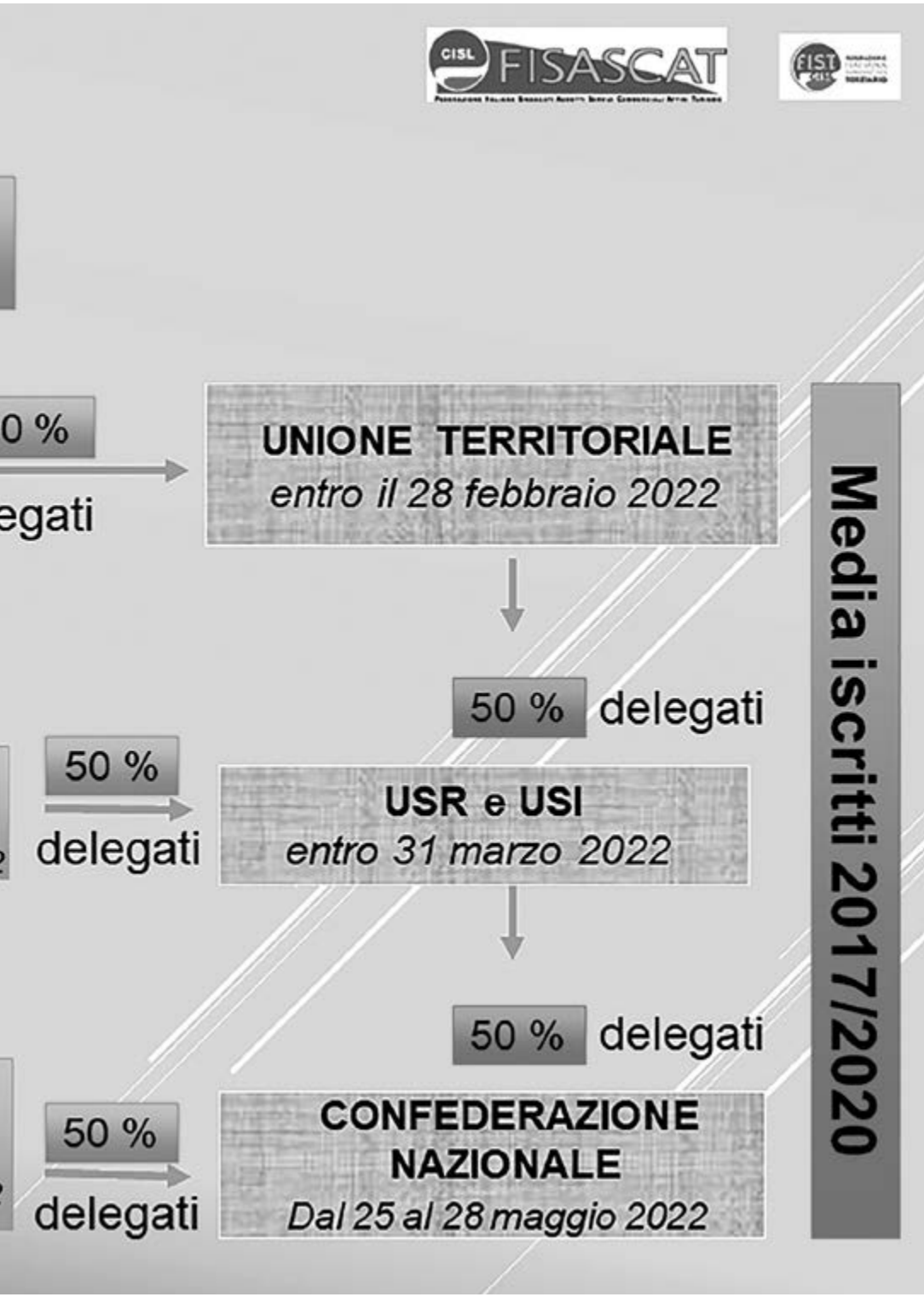
La presentazione delle liste avverrà nei tempi decisi dal Congresso su proposta della Presidenza. Sono nulle le schede che rendano possibile il riconoscimento.

Articolo 23

Le norme del presente regolamento potranno essere oggetto di eventuali integrazioni che verranno adottate dalla Federazione Nazionale, tramite apposita delibera, solo ed esclusivamente a seguito di deliberazioni confederali con riferimento alla necessità di disciplinare condizioni di emergenza dettate dall'epidemia da Covid-19.

Percorso Congressuale




0 %
egati
UNIONE TERRITORIALE
entro il 28 febbraio 2022
50 % delegati
50 %
delegati
USR e USI
entro 31 marzo 2022
50 % delegati
50 %
delegati
CONFEDERAZIONE NAZIONALE
Dal 25 al 28 maggio 2022
Media iscritti 2017/2020

CISL FISASCAT

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI TURISMO

ENTI BILATERALI

ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO

ebnt ENTE BILATERALE NAZIONALE TURISMO

QUADRIFOR ISTITUTO BILATERALE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE DEI QUADRI DEL TERZIARIO

EBIPRO ENTE BILATERALE NAZIONALE PER GLI STUDI PROFESSIONALI

E.Bi.N.Vi.P. Ente Bilaterale Nazionale Vigilanza Privata

EBIN COLF Ente bilaterale Lavoratori Domestici

Ebinprof Ente bilaterale Proprietari di Fabbricati

EBN.TER Ente Bilaterale Nazionale Unitario per il Terziario

onbsi Organismo Nazionale Bilaterale Servizi Integrati

EBNAIP ENTE BILATERALE NAZIONALE AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI

EBN Ente bilaterale Unitario del settore Turismo

EBISport Ente bilaterale dello sport

EBITERME

EBIT ENTE BILATERALE INDUSTRIA TURISTICA

EBiDiM Ente Bilaterale della Distribuzione Moderna Organizzata

FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Fon.Te. FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO COMMERCIO TURISMO E SERVIZI

PREVIDENZA COOPERATIVA

PreviAmbiente IL TUO FUTURO È GIÀ PRESENTE Fondo nazionale pensione a favore dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini

FONDAPI Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle piccole e Medie Imprese

FONDI ASSISTENZA INTEGRATIVA

Fondo Est
assistenza sanitaria integrativa
commercio turismo servizi e settori affini

QuAS
Cassa Assistenza Sanitaria Quadri

CADIPROF
CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DEGLI STUDI PROFESSIONALI

FAST
FONDO ASSISTENZA SANITARIA TURISMO

FONDOASIM
Fondo assistenza sanitaria integrativa multiservizi

CASSA COLF
Cassa Assistenza Sanitaria Lavoratori Domestici

FONDO SANITARIO COOPERSALUTE

FASIV
Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Vigilanza

CASSA PORTIERI
Cassa Assistenza Dipendenti Proprietari da Fabbricati

ASTER
Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti dalle aziende del commercio, del turismo e dei servizi aderenti a Confesercenti

AGIDAE SALUS
SOCIO-SANITARIO

FONTUR
FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA

for.te.
fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario

fonter
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario

FONDO PROFESSIONI
FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NEGLI STUDI PROFESSIONALI E NELLE AZIENDE COLLEGATE

Fonder
fondo enti religiosi

Fon.Coop
Cooperare è formare

fondimpresa
Fondo Interprofessionale per la formazione continua